



UNIONE DEI COMUNI
CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 33 in data 13-06-2023

Registro Generale n. 50

**OGGETTO: CALCOLO CONTINGENTE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E
RIPARTIZIONE PROPORZIONALE ALLE ASSOCIAZIONI
SINDACALI RAPPRESENTATIVE. ANNO 2023**

IL DIRETTORE

Richiamati gli atti di programmazione finanziaria e gestionale 2023/2025 approvati con le seguenti deliberazioni:

- Delibera di Giunta n. 21 del 29/07/2022 di Approvazione dello schema di documento unico di programmazione (DUP) 2023/25 ai sensi dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 4 del regolamento di contabilità;
- Delibera di Consiglio n. 2 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023/2025;
- Delibera di Consiglio n. 3 del 06/04/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- Delibera di Giunta n. 11 del 07/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- Delibera di Giunta n.25 del 15/05/2023 con la quale è stata approvato il Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 – annualità 2023;

Preso atto che nei giorni 5-6-7 aprile 2022 si sono regolarmente svolte le elezioni RSU con una partecipazione dell'72,23% degli aventi diritto e che il verbale è stato inserito nella piattaforma ARAN in data 26.04.2022, si prende atto della composizione della nuova RSU dell'Unione dei Comuni come riportato nella seguente tabella:

COMPONENTI RSU ELETTI

NELLE CONSULTAZIONE DEL 5-6-7 APRILE 2022

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI APPARTENENZA	Cat.	SIGLA SINDACALE
ZANIOLO FABIO	AREA DI VIGILANZA	C	UIL FPL
DE PRETTO CARLO	AREA DI VIGILANZA	C	UIL FPL
FOCHESATO GIOVANNA	AREA AMMINISTRATIVA	C	CISL FP

Viste le disposizioni di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle OO.SS. rappresentative nei comparti per il triennio 2016-2018, come integrato dal C.C.N.Q. 19.11.2019 circa l'utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi e prerogative sindacali, ed in particolare:

- l'art 3, comma 1, del CCNQ 4/12/2017, a mente del quale:

"Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:

- a) i componenti delle RSU;
- b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
- c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
- d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998;
- e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
- f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
- g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa."

- l'art. 10, del CCNQ 4/12/2017, secondo cui:

1. "I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato."

...omissis...

5. "I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale."

6. "I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all'estero."

7. "Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità

concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso."

8. "Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine."

9. "I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art.3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. ...omissis..."

10. "Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.";

- l'art. 11 del CCNQ del 4/12/2017 a norma del quale:

1. "In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato."

2. "Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito."

3. "Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali)";

- l'art. 13, comma 1, del CCNQ del 4/12/2017 che recita "Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per

consentire ai dirigenti sindacali indicati all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali”;

- l'art. 22, comma 1, del CCNQ del 4/12/2017 che dispone “Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”;

- l'art. 22, comma 8, del CCNQ del 4/12/2017 che testualmente recita:

“L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.”;

- l'art. 23, comma 1, del CCNQ del 4/12/2017, secondo il quale: “Nel caso in cui, comunque, la RSU o le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà comunque luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.”;

- l'art. 28, commi 1 e 2, del CCNQ del 4.12.2017, ai sensi del quale:

1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013.
2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 30 minuti alla RSU; b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6;

Richiamati:

- il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto in data 4 dicembre 2017;

- il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto in data 19 novembre 2019

Visto il dato associativo, espresso dal numero delle deleghe sindacali al 31/12/2022;

Visto il verbale riassuntivo delle elezioni delle R.S.U., avvenute nei giorni 5-6-7 aprile 2022;

Rilevato che:

- Il personale a tempo indeterminato appartenente alle categorie in servizio al 31.12.2022 ammontava a n° 16 unità;
- Il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale (dato associativo) risultante al 31.12.2026 rilevato sul cedolino paga del mese di gennaio 2022 è così distinto:

A) PERSONALE NON DIRIGENZIALE N° 15 DELEGHE COSÌ RIPARTITE:

- FP CISL N. deleghe 4
- UIL FPL N. deleghe 10
- CSA N. deleghe 1

Ritenuto dover determinare il monte ore complessivo dei permessi orari sindacali retribuiti spettanti alla RSU ed alle organizzazioni sindacali rappresentative per l'anno 2023, con presenza di n. 16 dipendenti in servizio al 31/12/2022, da ripartirsi a sensi dell'art. 28, comma 2, e art. 11, comma 1, del CCNQ del 4/12/2017, come segue:

CALCOLO MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI SPETTANTI PER LA RSU

N° DIPENDENTI*	MIN. SPETTANTI PER CIASCUN DIPENDENTE	N° ORE PER LA RSU
16	30	8

(*) in servizio a tempo in determinato al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento.
I dipendenti in comando o fuori ruolo vengono conteggiati dall'amministrazione che li utilizza.

Ritenuto quindi di procedere, così come previsto dall'art. 11 c. 1 C.C.N.Q. cit. alla ripartizione proporzionale delle ore di competenza OO.SS. nel seguente modo:

OO.SS.	N° DELEGHE	RIPARTIZIONE IN %
FP CGIL	0	0,00%
CISL FP	4	26,67%
CSA Regioni e Autonomie Locali	1	6,67%

UIL FPL	10	66,67%
ALTRE ASSOCIAZIONI NON RAPPRESENTATIVE		0,00%
TOTALE DELEGHE	15	100,00%

Voti ottenuti nelle elezioni R.S.U. del 5-6-7 aprile 2022 (totale voti validi n. 13 come da verbale generale trasmesso all'ARAN il 26.04.2022):

OO.SS.	N° VOTI	RIPARTIZIONE IN %
FP CGIL	0	0,00%
CISL FP	3	23,08%
CSA Regioni e Autonomie Locali	0	0,00%
UIL FPL	10	76,92%
ALTRE ASSOCIAZIONI NON RAPPRESENTATIVE		0,00%
TOTALE VOTI	13	100,00%

Valore percentuale medio tra numero deleghe e voti ottenuti:

OO.SS.	DATO ASSOCIATIVO	DATO ELETTORALE	MEDIA
FP CGIL	0,00%	0,00%	0,00%
CISL FP	26,67%	23,08%	24,87%
CSA Regioni e Autonomie Locali	6,67%	0,00%	3,33%
UIL FPL	66,67%	76,92%	71,79%
ALTRE ASSOCIAZIONI NON RAPPRESENTATIVE	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE			100,00%

Ripartizione definitiva del monte-ore totale per ciascuna OO.SS. (N°16 dipendenti al 31.12.2022 x 30 minuti = 8,00' totale ore da ripartire:

OO.SS.	MEDIA RIPROPORZIONATA	N° ORE SPETTANTI
FP CGIL	0,00%	0
CISL FP	24,87%	2
CSA Regioni e Autonomie Locali	3,33%	0

UIL FPL	71,79%	6
---------	--------	---

Precisato di dover attribuire i permessi sindacali retribuiti alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alla RSU nei luoghi di lavoro relativi all'anno 2023 come sopra rappresentato;

Visti gli artt. 42 e 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il CCNQ del 4/12/2017;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in origine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Settore amministrativo/contabile;

Visti:

- lo Statuto dell'Unione;
- i vigenti Regolamento di Contabilità e Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

In forza delle attribuzioni conferite al sottoscritto Direttore con Decreto del Presidente n. 4 del 23/02/2023;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di attribuire i permessi sindacali retribuiti di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro per l'anno 2023 come segue:

a) R.S.U.: totali ore da ripartire anno 2023: 8 e 00 minuti

Organizzazioni sindacali IN RSU	NR. ORE SPETTANTI
CISL FP	2'
UIL FPL	6

b) OO.SS: totali ore da ripartire anno 2023: 8 e 00 minuti

OO.SS.	N° ORE SPETTANTI
FP CGIL	0
CISL FP	2
CSA Regioni e Autonomie Locali	0
UIL FPL	6

2) di precisare che il contingente dei permessi di spettanza alla R.S.U. è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;

3) di dare atto che:

- i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area;
- i permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali;
- nel caso in cui la RSU e le OO.SS. utilizzino permessi in misura superiore a quella spettante, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti, l'Amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal monte ore di spettanza il numero di ore risultante eccedente nell'anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso;

- i permessi sindacali retribuiti, essendo equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato;
- l'Ufficio Personale monitorerà il corretto utilizzo dei permessi in oggetto provvedendo a comunicare alle OO.SS. interessate, con cadenza trimestrale e sulla base delle comunicazioni pervenute, il monte ore già fruito e da fruire;
- il presente atto non comporta oneri per il bilancio dell'ente;
- la presente determinazione va pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale delle Relazioni sindacali e di Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Bagarella Margherita

Visto ex art. 151, c. 4°, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.

Caldogno, 13-06-2023

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Bagarella Margherita